AbruzzoWeb
Tutte le notizie d'Abruzzo a portata di click

SULMONA: IMPIANTO DIFETTOSO DEL COGESA, CASSAZIONE CONFERMA AMMENDA PER MARGIOTTA

14 Agosto 2024



SULMONA – La Cassazione ha confermato la condanna del tribunale di Sulmona (L'Aquila) (con i benefici di legge) alla ammenda di 6 mila euro per violazione ambientale, nell'ambito del trattamento dei rifiuti, a carico dell'ex amministratore unico del Cogesa, Vincenzo Margiotta. Il ricorso è inammissibile secondo i giudici della Suprema corte.

I fatti risalgono al giugno del 2018. Secondo l'imputazione Margiotta, in qualità di rappresentante legale della partecipata, esercitava l'impianto di trattamento biologico in violazione delle prescrizioni dell'Aia per la piattaforma del Cogesa. Nello specifico le indagini rilevarono un deposito dei rifiuti anche all'esterno dell'aree di stoccaggio ed emissioni con il superamento del parametro dell'ammoniaca emessa dal biofiltro con un valore di 8,5 mg, superiore al limite tollerato dalla legge.

"L'omessa utilizzazione", si legge nella motivazione, "ai fini della decisione, di una testimonianza ritualmente assunta non determina la violazione del diritto di difesa (assicurato dall'ammissione della prova e dalla sua assunzione nel contraddittorio tra le parti) ma si traduce nella contraddittorietà estrinseca della motivazione che consiste nel cd. "travisamento della prova", vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio".

"In tal caso, è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso. La mancata, corretta deduzione del vizio rende il motivo manifestamente infondato, oltre che generico e aspecifico, con conseguente inammissibilità dello stesso. L'inammissibilità del primo motivo rende superfluo l'esame del

secondo”.

“In ogni caso, anche il secondo motivo è generico e manifestamente infondato .In primo luogo, perché al ricorrente sono state contestate due violazioni dell’autorizzazione e le sue censure si concentrano solo su una delle due, le emissioni in atmosfera, negligendo completamente la violazione concernente i rifiuti depositati in gran quantità (tonnellate, afferma il Tribunale) al di fuori delle aree dell’azienda”.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli